

Civile Ord. Sez. 3 Num. 23933 Anno 2026
Presidente: DE STEFANO FRANCO
Relatore: GIANNITI PASQUALE
Data pubblicazione: 23/07/2026

DECRETO
ingiuntivo per vizi di
notifica di questo e per
errori di imputazione
dell'intervenuto paga-
mento - non necessità di
indicazione specifica dei
calcoli intermedi per la
somma intimata a titolo
di interessi

Ud. CC 9 luglio 2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9182/2024 R.G. proposto da:

[REDACTED] in persona del Sindaco in atti indicato,
rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]
presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per
legge;

-ricorrente-

contro

[REDACTED] in
persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e
difeso dall'avvocato [REDACTED] presso il cui indirizzo di
posta elettronica certificata è domiciliato per legge;

-controricorrente-

Corte di Cassazione - copia ufficiale

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 86/2024 depositata il 06/02/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.

FATTI DI CAUSA

1. La controversia ha ad oggetto un credito vantato dal [REDACTED] nei confronti del [REDACTED] per lavori di recupero e restauro dell'ex convento dei Celestini.

Il Consorzio otteneva dal Tribunale di Vallo della Lucania il decreto ingiuntivo n. 306/2017 per il pagamento della somma di € 606.591,12 oltre interessi. Successivamente, in data 6 aprile 2018, notificava al Comune un atto di precetto per l'importo complessivo di € 986.523,96.

Il [REDACTED] proponeva opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. eccependo: a) la nullità/inesistenza delle notificazioni del decreto ingiuntivo e del precetto, in quanto effettuate via PEC a un indirizzo dell'ufficio ragioneria anziché a quello istituzionale dell'ente; b) l'indeterminatezza delle somme richieste per interessi; c) l'inesistenza del credito per intervenuta cessione dello stesso a una società di factoring e per un precedente accordo transattivo del 2010 che avrebbe limitato il debito; d) l'avvenuto pagamento parziale di € 457.954,40 in forza di una transazione del maggio 2018.

[REDACTED] si costituiva sostenendo che l'opposizione era inammissibile riguardo alla notifica (da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ormai tardiva) e infondata nel merito, poiché il pagamento era solo parziale e imputabile prioritariamente agli interessi ex art. 1194 c.c.

Il Tribunale di Vallo della Lucania, con la sentenza n. 774/2022, in accoglimento soltanto parziale dell'opposizione, annullava il precetto

limitatamente alla somma già pagata, ma dichiarava che il Comune doveva ancora € 148.626,72 oltre interessi.

La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza n. 86/2024, in accoglimento dell'impugnazione principale di [REDACTED] riconosceva il diritto di quest'ultima di procedere ad espropriazione per il capitale residuo e gli interessi moratori, mentre respingeva l'appello incidentale del Comune.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il [REDACTED]

Ha resistito con controricorso il [REDACTED]

Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Il Difensore del Comune ricorrente ha depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione in camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nella sentenza impugnata la corte territoriale ha accolto l'appello principale di [REDACTED] ed ha rigettato il gravame incidentale del Comune, in quanto: a) ha ritenuto che le doglianze sulla notifica del precetto e sull'indeterminatezza degli interessi costituissero opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), impugnabili solo con ricorso straordinario per cassazione e non con appello; b) ha qualificato il vizio di notifica del decreto ingiuntivo come nullità (sanabile) e non come inesistenza, rilevando che il Comune avrebbe dovuto agire con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; c) ha dichiarato inammissibili le contestazioni sul merito del credito (cessione, accordi precedenti) perché il decreto ingiuntivo era diventato giudicato; d) ha stabilito che il pagamento di € 457.964,40 doveva essere imputato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale, ai sensi dell'art. 1194 c.c., correggendo la decisione del Tribunale.

2. Il Comune articola in ricorso due motivi. Precisamente:

- con il primo motivo denuncia: <<Violazione degli artt. 615, 617, 644 e 650 c.p.c.; dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994; degli artt. 16, 16-ter del d.l. n. 179/2012>>; in sintesi, il comune ricorrente sostiene che la notifica del decreto ingiuntivo sia da considerarsi inesistente (e non meramente nulla), perché inviata a un indirizzo PEC non autorizzato dell'ente. Tale inesistenza impedirebbe al decreto di passare in giudicato, rendendo il titolo inefficace ex art. 644 c.p.c. e legittimando l'opposizione ex art. 615 c.p.c.;

- con il secondo motivo denuncia l'erronea qualificazione come opposizione agli atti esecutivi della "eccezione di indeterminatezza della somma pretesa a titolo di interessi"; in sintesi, il Comune ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la mancanza di criteri di calcolo degli interessi nel precetto riguardasse solo la regolarità formale dell'atto. Secondo il comune ricorrente, si tratterebbe di un aspetto sostanziale relativo al diritto di procedere all'esecuzione, rientrando quindi nell'art. 615 c.p.c. e appellabile.

3. Il ricorso non è fondato.

3.1. Infondato è il primo motivo.

Come sopra rilevato, il [REDACTED] censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che la notificazione telematica del decreto ingiuntivo n. 306/2017 fosse affetta da nullità, e non da inesistenza. Secondo il comune ricorrente, la trasmissione del decreto ingiuntivo ad un indirizzo PEC non valido ai fini notificatori - e, in tesi, non accompagnata da relazione di notificazione - avrebbe impedito al provvedimento monitorio di acquistare efficacia esecutiva, con conseguente esperibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non già della sola opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.

La censura non può essere accolta.

In primo luogo, essa non si confronta adeguatamente con la *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

La corte di merito ha fondato la propria decisione sul rilievo che il vizio dedotto dal Comune atteneva alla notifica del decreto ingiuntivo presso un indirizzo PEC comunque riconducibile all'ente, sicché la doglianza integrava una ipotesi di nullità della notificazione e non di inesistenza. Da tale qualificazione la corte territoriale ha fatto discendere la conseguenza che il rimedio esperibile non fosse l'opposizione all'esecuzione, bensì l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., nel termine previsto dal terzo comma della disposizione.

Tale *iter* argomentativo è corretto.

Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (fin da Cass. S.U. n. 14916/2016), l'inesistenza della notificazione è configurabile soltanto quando manchino gli elementi minimi idonei a rendere riconoscibile l'atto come notificazione, e cioè l'attività di trasmissione da parte di un soggetto qualificato e una fase di consegna, intesa in senso ampio come raggiungimento di uno degli esiti positivi previsti dall'ordinamento. Ogni altra difformità dal modello legale ricade, invece, nella categoria della nullità.

Nella specie, dalla stessa prospettazione del ricorrente non emerge la totale mancanza materiale dell'attività notificatoria, né la provenienza della trasmissione da soggetto privo del potere di compierla, ma soltanto l'utilizzazione di un indirizzo PEC ritenuto non idoneo ai fini della notificazione telematica.

Tale vizio, anche ove sussistente, non determina inesistenza della notificazione, ma al più nullità, suscettibile di sanatoria e comunque deducibile con il rimedio proprio dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, al ricorrere di ogni altro relativo presupposto (e, in mancanza di questi, restando quindi definitivamente irrilevante).

Ne consegue che la corte d'appello ha correttamente escluso che il decreto ingiuntivo potesse essere considerato inefficace ex art. 644 c.p.c. per inesistenza della notificazione.

Una volta esclusa l'inesistenza della notifica, restava preclusa al Comune la possibilità di contestare, con l'opposizione a precetto, fatti impeditivi, modificativi o estintivi anteriori alla formazione del titolo giudiziale, quali la dedotta cessione del credito, i pagamenti anteriori e l'accordo transattivo del 2010.

Invero, tali questioni, in quanto anteriori al decreto ingiuntivo, avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio di opposizione al monitorio.

Il primo motivo va pertanto rigettato.

3.2. Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale il [REDACTED] censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato come opposizione agli atti esecutivi la doglianza relativa alla indeterminatezza della somma richiesta a titolo di interessi nell'atto di precetto. Secondo il comune ricorrente, la mancata indicazione dei criteri di computo degli interessi non riguarderebbe la mera regolarità formale dell'atto, ma investirebbe l'esistenza e l'entità sostanziale della pretesa creditoria, sicché la relativa censura avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Anche tale censura non merita accoglimento alla luce della giurisprudenza di legittimità, come anche di recente confermata. Precisamente:

a) Cass. n. 9320/2026 ha ribadito che le contestazioni che investono i profili di completezza formale dell'atto di precetto, inclusa l'omessa o generica specificazione delle somme dovute, costituiscono materia di opposizione agli atti esecutivi: tali doglianze non riguardano infatti l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata (propria dell'art. 615 c.p.c.), ma la regolarità della redazione dell'atto;

b) Cass. n. 8906/2022 ha ribadito che l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo non richiede, a pena di nullità, l'esposizione del procedimento logico-giuridico o del calcolo matematico seguito per determinare la somma domandata: è sufficiente l'indicazione della somma finale, purché sia possibile per il debitore ricostruire l'oggetto dell'intimazione;

c) Cass. n. 9320/2026, infine, ha ribadito che il precetto è un atto integrabile con gli elementi risultanti dal titolo esecutivo richiamato: se il debitore è posto in condizione di individuare l'esatta entità del debito attraverso un semplice calcolo aritmetico basato sui criteri di legge o del titolo (es. date di decorrenza, tassi applicabili), non sussiste alcuna nullità del precetto. In ogni caso, qualora il giudice riscontrasse un errore nel calcolo degli interessi o un eccesso nell'importo precettato, il rimedio non sarebbe la nullità dell'intero atto, ma la sua inefficacia parziale limitata alla somma non dovuta. Tale accertamento, intervenendo - in tesi - sul *quantum*, non scalfisce la regolarità formale dell'atto ai fini dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.

Dei suddetti criteri ha fatto corretta applicazione la corte di merito nel caso di specie, riconducendo la doglianza all'ambito dell'art. 617 c.p.c. La contestazione relativa alla mancata specificazione, nel precetto, dei criteri di calcolo degli interessi, infatti, attiene (non già all'esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata in forza del titolo giudiziale, ma) alle modalità di redazione dell'atto di precetto e, dunque, alla sua regolarità formale.

Diverso sarebbe il caso in cui il debitore deducesse un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, idoneo a incidere sull'*an* dell'esecuzione.

Nel caso di specie, invece, si ribadisce, la censura, per come formulata, investe la intelligibilità del precetto e la possibilità di verificare il calcolo degli interessi, senza introdurre un fatto

sopravvenuto estintivo o impeditivo del diritto risultante dal decreto ingiuntivo.

La relativa doglianza, pertanto, doveva essere proposta nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi.

Ne consegue che la corte d'appello ha correttamente dichiarato inammissibile l'appello incidentale sul punto, atteso che la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva deciso una questione ex art. 617 c.p.c., era impugnabile soltanto con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 618 c.p.c.

Il secondo motivo deve dunque essere rigettato sulla base del seguente principio di diritto:

<<In tema di esecuzione forzata, la contestazione relativa alla mancata o generica specificazione, nell'atto di precetto, dei criteri di calcolo degli interessi moratori dovuti in forza di un titolo esecutivo giudiziale, integra un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (e non un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.), in quanto attiene alla regolarità formale dell'atto (e non all'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata). Poiché il precetto è un atto integrabile con gli elementi risultanti dal titolo esecutivo presupposto, l'intimazione è valida ogniqualvolta il debitore sia posto in grado di individuare l'esatta entità del debito attraverso un semplice calcolo aritmetico basato sui criteri di legge o del titolo medesimo, senza che sia necessaria l'analitica e minuziosa esposizione del preciso procedimento logico-matematico seguito>>.

3.3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Il primo motivo non supera la corretta distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, dovendosi ricondurre alla prima categoria il vizio derivante dall'utilizzo di un indirizzo PEC ritenuto non conforme al modello legale, quando vi sia comunque un'attività di trasmissione proveniente da soggetto qualificato e una consegna dell'atto al destinatario. Il secondo motivo, a sua volta, investe un vizio

di redazione del precetto, concernente la specificazione degli interessi richiesti, e dunque una questione di regolarità formale dell'atto, correttamente ricondotta all'opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, esclusa dall'utile deducibilità con l'appello.

Resta preclusa dalla definitività del titolo esecutivo giudiziale posto a base dell'esecuzione ogni questione relativa al merito della pretesa, tra cui quella sulla legittimazione attiva della creditrice ingiungente, in relazione alla prospettata anteriorità dell'eccezione di prescrizione rispetto al monitorio stesso.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P. Q. M.

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 5.100 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente
Franco De Stefano